

TRIBUNALE DI SONDRIO

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 669-bis c.p.c. e art. 700 c.p.c.

Proposto dal Prof. Ing. **Francesco PONCINI**, nato a Morbegno (LC) il 7.5.1979 e residente in Dubino (SO), alla via Spluga n. 109, C.F. PNCFNC79E07F712Y, rappresentato e difeso dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F. BRBDNC47R03F793H), Annamaria Nardone (C.F.:NRDNMR68M68F205Z) e Giacomina Clara Lacalamita (C.F. LCLGMC86T46A662Q), presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36, è elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al presente atto (*con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni - presso i propri indirizzi P.E.C. comunicati dal Consiglio dell'Ordine di Milano al RegIndE: d.barboni@milano.pecavvocati.it - a.nardone@milano.pecavvocati.it - giacominaclara.lacalamita@milano.pecavvocati.it e fax n. 02.55195362*)

RICORRENTE

Contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA**, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE - UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI SONDRIO**, in persona del Dirigente *pro tempore*;
- **ISTITUTO PROFESSIONALE "CROTTO CAURGA"**, con sede in via della Molinanca, 57 - 23022 Chiavenna (SO), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*;
- **ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P. SARACENO - G.P. ROMEGIALLI"**, con sede in via per S. Marco, 3 - 23017 Morbegno (SO), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, tutti rappresentati *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano con sede in Milano, alla via Freguglia, 1, *pec:* ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

RESISTENTI

e, ove necessario, nei confronti di

- Tutti i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S. di II fascia per la Provincia di Sondrio – biennio 2020/2022 – ai sensi dell’O.M. n. 60/2020 del 10.7.20 – sulla classe di concorso A026 (Matematica), quali eventuali

CONTROINTERESSATI

*

OGGETTO: Personale docente a tempo determinato – Accertamento del diritto del ricorrente al riconoscimento del titolo di accesso all’insegnamento su classe di concorso A026 (Matematica) e conseguente reinserimento in G.P.S. - II fascia - Provincia di Sondrio – biennio 2020/2022. Integrale riconoscimento ai fini giuridici dei servizi resi di fatto sulla CdC A026. Disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti AOOUSPSO.RU. prot. n. 5115, n. 5118 del 12.7.2021 e AOOUSPSO.RU. del 12.7.2021 (decreto di rideterminazione del punteggio);

*

PREMESSO CHE

- Il Prof. Poncini Francesco – è in possesso di Laurea in Ingegneria civile conseguita presso il Politecnico di Milano in data 20.04.2004;

- In forza del ridetto titolo di studio, il ricorrente presentava presso l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Saraceno – G.P. Romegialli” di Morbegno (c.d. scuola capofila), la domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia relativa al personale docente ed educativo – triennio 2014/2017 – di cui al D.M. n.235/2014 (**doc.1**), dichiarando quale titolo di accesso alla classe di concorso A026 (matematica) la Laurea vecchio ordinamento in “Ingegneria Civile” conseguita presso l’Università Politecnico di Milano;

- Il Prof. Poncini veniva così inserito nella ridetta Graduatoria di terza fascia definitiva del personale docente della scuola secondaria di II

grado, solo dopo che il Dirigente Scolastico dell'IISS "P. Saraceno – G.P. Romegialli" di Morbegno espletava i dovuti controlli, al cui esito veniva acclarato e certificato che tutte le dichiarazioni rese dal ricorrente fossero conformi e veritiere ed il titolo di accesso riferito in domanda fosse altresì valido e completo ai fini dell'insegnamento sulla CdC A26 (**doc.2**);

- il 1° giugno 2017 veniva pubblicato il Decreto Ministeriale n. 374/17' di riapertura delle Graduatorie d'istituto del personale docente ed educativo per l'aggiornamento della seconda e della terza fascia, per il triennio scolastico 2017/218, 2018/2019 e 2019/2020 ed il ricorrente presentava pertanto, presso la medesima scuola capofila, la domanda di aggiornamento della propria graduatoria, ivi indicando tutti i periodi di servizio svolti *medio tempore* presso le scuole statali (**doc.3**);

- in base ai titoli dichiarati il ricorrente veniva ri-posizionato nella ridetta graduatoria di terza fascia per il personale docente, pubblicata dall'IISS "P. Saraceno – G. Romegialli" di Morbegno – sulla classe di concorso A026 (già A047), e riceveva, in base alla posizione ed al punteggio conseguito in graduatoria, la proposta contrattuale per una supplenza sulla ridetta CdC (matematica A026) da parte dell'Istituto Professionale "Crotto Caurga" di Chiavenna (SO) – **con decorrenza 20.9.2017** al 30.6.2018;

- si dica sin d'ora che l'art. 8, comma 4 e ss. del Decreto Ministeriale n. 374/17' prevedeva che "4. **In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie**, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. 5. **I controlli di cui al precedente comma 4 sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate**, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato

incluso. 6. In caso di effettuazione dei predetti controlli, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante comunica all'interessato e alle altre istituzioni scolastiche richieste dall'aspirante con la presentazione del modello B, l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda.”

- Ciò detto, **su richiesta del 13.3.2019** dell'Istituto Professionale “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO), e dunque **quasi dopo 18 mesi dalla stipula del primo contratto (sic!) dalle graduatorie vigenti ratione temporis (triennio 17-20')**, – ed in spregio a quanto previsto dall'art. 8, commi 4, 5, 6 e 7 del D.M. n. 374/2017 - venivano così effettuati, da parte della scuola capofila, i controlli sulle dichiarazioni rese dall'aspirante Prof. Poncini nella ridetta domanda di aggiornamento nelle graduatorie, al cui esito il Dirigente Scolastico della scuola capofila - Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “P. Saraceno – G.P. Romegiali” di Morbegno (SO) – “certificava la convalida dei dati dichiarati” dal ricorrente (**doc.4**), confermando quanto già accertato all'esito dei controlli svolti in ordine alle graduatorie relative al triennio precedente (14-17');

- Avendo dunque ottenuto l'inserimento nelle suddette graduatorie per due trienni consecutivi, ed avendo l'Amministrazione scolastica, nella specie la scuola capofila Saraceno-Romegiali di Morbegno, ripetutamente accertato e convalidato i titoli di studio e di accesso alla classe di concorso A026 (matematica), l'odierno ricorrente stipulava negli anni una serie di contratti a termine con varie Istituzioni Scolastiche, credendo, a ragione, di implementare il proprio curriculum e di investire nella propria formazione anche ai fini di una stabilizzazione a tempo indeterminato nell'amministrazione scolastica, previa partecipazione alle consuete procedure concorsuali volte all'ingresso in ruolo dei docenti precari;

- **Voglia Codesto Ill.mo Giudice considerare sin d'ora che dalla prima supplenza in qualità di docente di matematica sulla classe di concorso A026** (servizio reso dal 16.9.2014 c/o Istituto Tecnico

Leonardo da Vinci di Chiavenna (SO)), **sono trascorsi ben 7 anni senza che l'Amministrazione scolastica rilevasse alcunché: né l'invalidità del titolo di studio ai fini dell'accesso alla ridetta CdC, né tantomeno la necessità di integrare cfu in taluni settori disciplinari, ingenerando con ciò un legittimo quanto inevitabile affidamento da parte del docente nella conformità a diritto della propria posizione così come accertata dall'amministrazione scolastica, deputata ad espletare diligentemente i controlli sui titoli di accesso degli aspiranti docenti, conformemente alla normativa richiamata;**

- Tanto doverosamente puntualizzato, in occasione della pubblicazione dell'*Ordinanza Ministeriale 60 del 10 luglio 2020 - Scuola, graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e graduatorie di istituto - biennio 2020/21 e 2021/21* - il Prof. Poncini presentava la domanda di inserimento nelle ridette GPS (**doc.5**) in cui dichiarava, per la CdC A026, i medesimi titoli di accesso già in precedenza dichiarati, accertati e convalidati dalla scuola capofila, (Laurea vecchio ordinamento in Ingegneria civile);

- Con decreto - prot. n.5726 del 7.9.2020 -, il Dirigente dell'USRL - Ufficio XIII - AT di Sondrio - pubblicava le GPS di II fascia per le supplenze per gli aa.ss. 20/21' e 21/22' - in cui veniva altresì inserito il ricorrente - per la classe di concorso A026 - collocato al posto 9, punti 94;

- dunque, con successivo provvedimento - prot. n. 5945 del 15.9.2020 (**doc.6**), il Dirigente dell'Ufficio Territoriale di Sondrio individuava il Prof. Poncini quale destinatario di contratto a tempo determinato per l'a.s. 2020/21' - **con decorrenza 17.9.2020** al 31.8.2021, sempre presso la sede dell'Istituto Professionale "Crotto Caurga" di Chiavenna (SO);

- Senonché, **con provvedimento n.7591/3.2. c. dell'8.7.2021 (doc.7)**, **ovvero dopo più di dieci mesi dalla stipula del contratto di lavoro de quo**, il Dirigente Scolastico di siffatto Istituto proponeva

all'Ufficio Scolastico territoriale l'esclusione del docente Poncini Francesco dalle GPS di II fascia per la CdC A026 in quanto il medesimo, come si legge nel ridetto provvedimento, sarebbe "*privo di legittimo titolo di accesso*"; non solo: con ulteriore provvedimento n. 7597 adottato il pari data (**doc.8**), il Dirigente proponeva altresì la rideterminazione del punteggio assegnato al docente Poncini nelle G.P.S. di II Fascia anche per le classi di concorso A040, A037, B014, A047, A016, A020 e A032 atteso che, a dire dell'Amministrazione scolastica, "*i titoli di servizio dichiarati nell'istanza di inserimento nelle G.P.S. aa.ss. 2020/21' e 21/22' sono riconducibili alla c.c. A026 e quindi prestati senza titolo e di fatto e non di diritto*"; **non sfugga a Codesto Giudice che, anche in tal caso, i controlli cui è tenuta l'Istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie, venivano svolti difformemente da quanto previsto dall'art.8, comma 5 e ss. dell'O.M. 60/20' che specifica espressamente, in un inciso virgolettato, come meglio si dirà in diritto, la tempestività con cui essi devono essere effettuati;**

- ciò detto, siffatte proposte venivano del tutto inopinatamente accolte dall'Ufficio territoriale, culminando nel provvedimento prot. n.5118 del 12.7.2021 (**doc.9**) e, segnatamente, nel provvedimento di esclusione dalla CdC A026 (prot. n. 5115 del 12.7.2021, **doc.10**) e nel provvedimento di rideterminazione *in pejus* dei punteggi attribuiti alle classi di concorso citate, poiché servizi riconducibili alla CdC A026 (**doc.11**);

- Dunque solo a seguito dei detti provvedimenti – assunti, lo si ribadisce, a distanza di oltre 7 anni dalla stipula del primo contratto a termine sulla ridetta CdC e dopo i ripetuti atti di convalida e accertamento dei titoli dichiarati dal ricorrente - quest'ultimo apprendeva di aver prestato, a decorrere dal 2014 e sulla classe di concorso A026, servizi di docenza di fatto e non di diritto poiché il titolo di accesso difetterebbe di due esami e, segnatamente, "*in base*

alla tabella A – DPR 19 del 22.2.2016 e DM. 259 del 9.5.2017, la Laurea vecchio ordinamento in ingegneria civile conseguita dopo l'a.a. 2000/01 è titolo di accesso alla classe di concorso A026 con 2 corsi annuali (o quattro semestrali) tra i seguenti: geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico” (cfr. doc.7);

- vieppiù che, *medio tempore*, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, con provvedimento datato 28.8.2020 (AOOUSPSO.RU n. 5370, **doc.12**), decretava già l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto ai fini delle supplenze, per mancanza dei titoli di accesso; in siffatto provvedimento venivano esclusi dalla classe di concorso A026 (matematica) altri candidati, ma non l'odierno ricorrente il quale, invero, veniva estromesso solo sulla classe di concorso A027: ciò a significare il macroscopico errore nel quale incappava l'Amministrazione scolastica che non rilevava, ancora una volta, il difetto del titolo di studio del Prof. Poncini, non consentendogli dunque di regolarizzare tempestivamente la propria posizione e determinandosi così un disastroso effetto a cascata;

- A tal proposito si aggiunga altresì che il ricorrente partecipava al Concorso Straordinario bandito con D.D. 510/2020 e 783/2020 per il reclutamento personale docente (in difetto di titolo di accesso valido, anche se convalidato e accertato più volte dalle scuole!), dal quale veniva escluso per la medesima ragione per cui, oggi, l'Ufficio Scolastico territoriale di Sondrio ne chiede il depennamento dalle GPS, ovvero per mancanza di titolo di accesso idoneo all'insegnamento sulla classe di concorso A026;

- Nel vano tentativo di accedere alla procedura con riserva, il Prof. Francesco Poncini concludeva l'iscrizione presso l'Università Telematica *E-Campus* al fine di sostenere gli esami mancanti di cui sopra e, dunque, di perfezionare il titolo di studio valido per l'accesso alla classe di concorso A-26 (Matematica); i ridetti esami venivano

sostenuti e superati brillantemente, come si evince dal certificato rilasciato dall'Università *E-Campus* datato 9 luglio 2020 (**doc.13**), cosicché il ricorrente regolarizzava la propria posizione;

- Ciononostante, l'Amministrazione scolastica confermava l'esclusione del Prof. Poncini dal concorso straordinario: ciò assume particolare rilievo nella presente controversia in quanto si viene a configurare un evidente danno da *perdita di chance* atteso l'evidente nesso di causalità tra l'errata attività di controllo da parte delle Istituzioni scolastiche, in ordine al controllo sui titoli di accesso conseguiti dal ricorrente, e la perdita da questo subita in termini di occasioni lavorative e crescita professionale;

- Ritiene il ricorrente che le argomentazioni addotte dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale "Crotto Caurga" di Chiavenna (SO), e accolte dall'Ufficio Scolastico con i provvedimenti di cui all'oggetto, non siano affatto condivisibili dal momento che il docente Poncini è sempre stato ignaro ed estraneo all'errore invero commesso dall'Amministrazione Scolastica che non ha ottemperato reiteratamente all'obbligo di controllo e verifica dei titoli: risulta infatti evidente che quest'ultima e, segnatamente, il Dirigente Scolastico della scuola capofila deputata al controllo dei titoli (l'I.I.S.S. "P. Saraceno - G. Romegiali" di Morbegno (SO) per il triennio 14-17 e 17-20) ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto Professionale "Crotto Caurga" di Chiavenna, laddove, in quanto scuola datrice, richiedeva i controlli con ingiustificato ed inaccettabile ritardo, non abbiano ottemperato scrupolosamente agli obblighi previsti dalle vigenti normative ai fini del corretto inserimento in graduatorie del docente Poncini;

- **Ebbene, si osserva sin da adesso, ma si argomenterà meglio in diritto, che l'Amministrazione ha il dovere di effettuare le verifiche ed i controlli sui titoli dichiarati in maniera TEMPESTIVA, come previsto dalle normative susseguitesi negli anni in materia di graduatorie (D.M. 235/2014; D.M. n.**

374/2017 e O.M. 60/2020) e non certo, come avvenuto nella fattispecie, dopo 7 anni dalla prima supplenza!

- Ritenuto ciò, l'odierno ricorrente sottoponeva all'Ufficio scolastico territoriale di Sondrio un tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del C.C.N.L. 2007 e dell'art.31 della Legge n.183/2010 che veniva trasmesso dagli scriventi avv.ti a mezzo pec in data 16.7.2021 e che è rimasto ad oggi privo di qualsivoglia riscontro **(doc.14)**;

- tanto premesso, per **la tutela cautelare** delle legittime prerogative del Prof. Ing. Francesco Poncini ad essere reinserito nelle G.P.S. - II fascia - classe di concorso A026 (Matematica) - Provincia di Sondrio - biennio 2020/2022, si rende necessario instaurare il presente giudizio al fine dell'annullamento e/o disapplicazione dei provvedimenti illegittimi in oggetto, con conseguente ripristino del punteggio ad oggi conseguito e della ricollocazione del ricorrente nella posizione in precedenza occupata in GPS.

DIRITTO

1) SUL FUMUS BONI IURIS: SULL'ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DEL RICORRENTE DALLE G.P.S. DEL PERSONALE DOCENTE - BIENNIO 20/22' - C.D.C. A0226 (MATEMATICA). VIOLAZIONE DEI DOVERI DI ACCERTAMENTO D'UFFICIO E DI ESECUZIONE DEI CONTROLLI DA PARTE DELLA P.A.; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TEMPESTIVITÀ NEI CONTROLLI MEDESIMI. (VIOLAZIONE ARTT. 71 E 72 D.P.R. 445/2000; ART. 8, COMMA 4 E SS. D.M. 374/2017; ART.8, COMMA 5 E SS. O.M. 60/2020; L'ART. 2, COMMA 2, LEGGE N.69/2009).

La pretesa azionata dal Prof. Poncini con il presente ricorso riposa su norme e principi inequivocabili che necessitano di essere di seguito richiamati affinché Codesto Ill.mo Giudice possa addivenire ad una ferma e consapevole decisione sulla controversia di cui si dibatte in questa sede.

La prima norma che la scrivente difesa ritiene dover menzionare è **l'art. 8, comma 4 e ss. del D.M. 374/2017** di “Aggiornamento della seconda e della terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo, per il triennio scolastico 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020” che così dispone: “4. ***In occasione della stipula del primo rapporto di lavoro per gli aspiranti nel periodo di vigenza delle graduatorie, sono effettuati i relativi controlli delle dichiarazioni presentate, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.*** 5. *I controlli di cui al precedente comma 4 sono effettuati dall'istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante, anche se richiesti da altre scuole interessate, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie richieste in cui è risultato incluso.* 6. *In caso di effettuazione dei predetti controlli, il dirigente scolastico che gestisce la domanda dell'aspirante comunica all'interessato e alle altre istituzioni scolastiche richieste dall'aspirante con la presentazione del modello B, l'avvenuta verifica e convalida dei dati contenuti nella domanda.* 7. *Il dirigente scolastico cui è indirizzata la domanda dell'aspirante, provvede, in caso di mancata convalida dei dati, alle conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo articolo 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e posizioni assegnati al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al Sistema Informativo per i necessari adeguamenti.”*

Come si evince dalla citata disposizione, l'onere di avviare l'iter procedimentale finalizzato ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati è affidato al Dirigente Scolastico ove il docente stipula il primo rapporto di lavoro, mentre i controlli di merito sono di competenza dell'*istituzione scolastica che gestisce la domanda dell'aspirante* (c.d. scuola capofila).

Siffatti controlli vertono proprio sui titoli, riportati dal candidato nel modulo di domanda, utili per l'accesso all'insegnamento nella classe di concorso di appartenenza, nonché sui titoli di servizio resi e valutabili ai fini dell'inclusione dell'aspirante nella graduatoria richiesta e dell'attribuzione del punteggio, giusta collocazione nelle graduatorie della personale docente avente validità nel triennio 17-20'.

La normativa puntualizza altresì che i controlli di cui si dibatte devono essere svolti *con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445*: sul punto, il citato decreto e, segnatamente, l'art. 71, descrive dettagliatamente in che modo le amministrazioni procedenti, nella fattispecie l'Amministrazione scolastica, debba svolgere i controlli *de quo*; il successivo art. 72, rubricato **“Responsabilità in materia di accertamento d'ufficio e di esecuzione dei controlli”** individua, ai fini dei controlli di cui al precedente art.71, *“un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti”*, prevedendo altresì che *“2. Le amministrazioni certificanti, per il tramite dell'ufficio di cui al comma 1, individuano e rendono note, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione, le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati e per l'effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione. 3. **La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio** e viene in ogni caso presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell'omissione.”*

Trasportando il caso che qui rileva all'interno della cornice normativa sin d'ora tratteggiata, si evince incontrovertibilmente che la verifica in ordine al titolo di accesso, dichiarato dal ricorrente ai fini dell'insegnamento sulla classe di concorso A026 (matematica), veniva effettuata dalla scuola capofila, ovvero dalla scuola che gestiva in quel

momento la domanda del candidato Poncini (IISS “P. Saraceno – G.P. Romegialli” di Morbegno), con modalità del tutto difformi da quanto previsto dalle citate disposizioni. Parimenti, **l’istituzione scolastica deputata ad attivare l’iter procedimentale in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro**, nella fattispecie l’Istituto Professionale “Crotto Caurga” di Chiavenna, **richiedeva alla scuola capofila** (cfr.doc.4) **di effettuare i controlli di merito solo in data 13.3.2019, ovvero dopo ben 18 mesi dal 1°primo contratto che veniva stipulato in data 20.9.2017 (sic!).**

Il notevole ed inaccettabile lasso temporale intercorso tra la stipula del primo contratto e la richiesta di effettuare i controlli, giunta da parte della scuola ove il ricorrente veniva assegnato per la prima supplenza per le graduatorie valevoli per il triennio 17-20’, nonché lo svolgimento degli stessi controlli di merito da parte della scuola capofila, dimostra il gravissimo inadempimento da parte dell’Amministrazione scolastica: nel caso di specie, il Dirigente Scolastico dell’Istituto Professionale “Crotto Caurga” di Chiavenna (sede della prima supplenza) veniva meno ad un preciso onere imposto dall’art. 8, comma 4 e ss. del D.M. 374/2017 sulle dichiarazioni fornite dal candidato ai sensi del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare tempestivamente, e al momento della stipula del primo contratto di lavoro, i dati, nella fattispecie i titoli di accesso, dichiarati e contenuti nella domanda di aggiornamento delle graduatorie compilata dal ricorrente.

Parimenti, si rileva un comportamento altresì gravemente colposo del Dirigente scolastico dell’IISS “P. Saraceno – G.P. Romegialli” di Morbegno (scuola capofila) il quale convalidava (erroneamente) i dati ed i titoli di accesso dichiarati dal Prof. Poncini (cfr. doc.4), confermando, altrettanto erroneamente, quanto già accertato all’esito dei controlli svolti in ordine alle graduatorie relative al triennio precedente (14-17’).

¹ Per “primo contratto” si intende il primo contratto a termine stipulato dalle graduatorie vigenti *ratione temporis*, nella fattispecie la prima supplenza conferita al ricorrente nel triennio 17-20’.

Le Istituzioni scolastiche rappresentate dai Dirigenti in carica *ratione temporis*, ponevano dunque in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza e buona amministrazione: infatti, il combinato disposto tra le norme citate che impongono l'onere di verifica **tempestiva, in occasione della stipula del primo rapporto di lavoro**, con quelle in tema di procedimenti amministrativi che contengono in **trenta giorni** la durata di siffatti procedimenti, salvo diverso termine (cfr. art. 2, c. 2, l. 69/2009: “2. *Nei casi in cui disposizioni di legge (...) non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.*”) evidenziavano un'azione illegittimamente tardiva, contraria ai citati canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione.

Dunque, nella specie che qui rileva, i controlli avrebbero dovuto esser svolti tempestivamente, all'atto della prima assunzione a termine del Prof. Poncini presso l'Istituto Crotto Caurga di Chiavenna, ovvero quantomeno nei trenta giorni dalla data di assunzione.

Per effetto di tale intempestiva - e peraltro erronea - valutazione della domanda di aggiornamento nelle graduatorie valevoli per il triennio 17-20', l'odierno ricorrente perdeva l'opportunità di poter regolarizzare la propria posizione in tempo utile per evitare l'esclusione del medesimo dalle GPS di cui è causa, con ingenti ripercussioni dal punto di vista professionale ed anche economico per le inevitabili perdite di *chance* che ne sono derivate.

Vieppiù che l'erroneo *iter* procedimentale, e le violazioni nelle quali l'amministrazione scolastica incorreva per quanto attiene alle graduatorie valevoli per il triennio 17-20', si riproponevano negli stessi termini in occasione del procedimento di formazione delle GPS valevoli per il biennio 20-22'.

In questo caso, la normativa che si assume violata è l'**art.8, comma 5 e ss. dell'O.M. 60/20'** che così recita: “5. *Gli uffici scolastici*

provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni. 6. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria. **7. L'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua, tempestivamente, i controlli delle dichiarazioni presentate.**"

Anche in tal caso, il Prof. Poncini veniva individuato dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale di Sondrio quale destinatario di contratto a termine per l'a.s. 2020/21' - presso la sede dell'Istituto Professionale "Crotto Caurga" di Chiavenna - **con decorrenza 17.9.2020**, e solo **con provvedimento dell'8.7.21'** (cfr. doc.7), **ovvero dopo più di dieci mesi dalla stipula del primo contratto di lavoro** dalle GPS valevoli per il biennio 20-22', il Dirigente Scolastico di siffatto Istituto proponeva all'Ufficio Scolastico territoriale l'esclusione del docente Poncini Francesco dalle GPS di II fascia per la CdC A026 per carenza del legittimo titolo di accesso.

Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente e correttamente, secondo quei principi di efficienza ed efficacia richiamati dalle norme, i titoli dichiarati dal Prof. Poncini: la scuola avrebbe comunicato al candidato la necessità di procedere all'integrazione dei "2 corsi annuali (o quattro semestrali) tra geometria ed algebra o algebra ed elementi di geometria, calcolo delle probabilità, analisi numerica o calcolo numerico" ovvero di conseguire i pochissimi cfu mancanti al ricorrente al fine di perfezionare il titolo di accesso alla classe di concorso A-26 (Matematica (non si dimentichi che il Prof. Poncini è Laureato in Ingegneria Civile: egli ha dunque il titolo di studio valido ai fini dell'insegnamento sulla CdC A026).

Per quanto detto, si conclude che l'intempestività della verifica e l'erroneità dei controlli svolti da parte dell'Amministrazione scolastica causavano un gravissimo pregiudizio nei confronti del ricorrente il quale, forte del legittimo affidamento ingenerato nella conformità a diritto della propria posizione così come accertata dall'amministrazione, stipulava dal 2014 ad oggi diversi contratti con varie Istituzioni scolastiche, accumulando, inconsapevolmente, servizi di fatto e non di diritto, dunque astrattamente non validi ai fini giuridici.

La gravissima colpa delle odierne resistenti risiede pertanto nella violazione dei principi basilari di buona amministrazione, correlati alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che nella violazione delle normative vigenti in materia di graduatorie, come sin d'ora menzionate: **l'ampio ed ingiustificato lasso temporale intercorso tra la prima domanda d'inserimento nelle graduatorie per le supplenze (2014), il conferimento del primo contratto a termine per l'insegnamento sulla classe di concorso A026 (già A047 - MATEMATICA), previa (erronea) convalida da parte della scuola capofila, e l'emissione, solo oggi, del provvedimento di depennamento da parte dell'Ufficio Scolastico di Sondrio, determina incontrovertibilmente l'illegittimità del comportamento delle Amministrazioni scolastiche resistenti.**

Non solo: a quanto detto s'aggiunga che, come anticipato in fatto, *medio tempore*, ovvero già a far data dal 28.8.2020, l'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio decretava l'esclusione del ricorrente dalla procedura concorsuale per l'istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto ai fini delle supplenze solo sulla Classe di concorso A027: in siffatto provvedimento venivano esclusi dalla classe di concorso A026 (matematica) altri candidati, ma, del tutto irragionevolmente, non l'odierno ricorrente il quale, invero, veniva estromesso solo sulla classe di concorso A027; ciò a voler ribadire il lampante errore nel quale incappava l'Amministrazione scolastica che non rilevava,

ancora una volta, il difetto del titolo di studio del Prof. Poncini, non consentendogli dunque di regolarizzare tempestivamente la propria posizione e determinandosi così un disastroso effetto domino.

Aggravante parimenti rilevante attiene all'esclusione del ricorrente dal Concorso Straordinario bandito con D.D. 510/2020 e 783/2020 per il reclutamento personale docente, proprio in ragione del difetto di titolo di accesso valido: anche in tal caso, ove la scuola avesse verificato tempestivamente e correttamente la necessità di procedere al perfezionamento del titolo di accesso con l'integrazione dei cfu mancanti, il Prof. Poncini avrebbe potuto provvedere a perfezionare il proprio titolo da poter spendere quale valido requisito di accesso alla citata procedura concorsuale - senza perdere ulteriori *chance* professionali ed economiche, come invece è accaduto.

*

2) SUL PERICULUM IN MORA.

I motivi di diritto sin d'ora esposti valgano a rappresentare il requisito del ***fumus boni iuris***, ai fini della concessione del provvedimento cautelare richiesto.

Quanto all'ulteriore requisito del ***periculum in mora*** voglia Codesto Giudice considerare che il pregiudizio imminente che subirebbe il ricorrente, docente precario, è irreparabile, atteso che gli effetti lesivi ricadrebbero non solo su interessi patrimoniali, ma anche su diritti fondamentali e bisogni primari, quali il diritto al lavoro e ad una esistenza libera e dignitosa così come assicurata dalla percezione di una retribuzione: solo l'immediato re-inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze, per la classe di concorso A026, in tempo utile per l'avvio del prossimo anno scolastico, potrebbe consentirgli di ottenere un incarico lavorativo e così una giusta retribuzione: tutti interessi insuscettibili di una reintegrazione *ex post*.

Il ricorrente riceverebbe un danno non altrimenti risarcibile, connesso alle aspettative di crescita professionale e di sviluppo di carriera: vieppiù che la legittima aspettativa del Prof. Poncini di stabilizzarsi nel

mondo della scuola con un contratto a tempo indeterminato, peraltro già ingiustamente preclusagli con l'esclusione dal Concorso Straordinario (circostanza già *ut supra* rappresentata), determinava inevitabilmente per il ricorrente delle scelte di vita fondamentali, oltre che un copioso investimento in termini economici e di formazione professionale.

La durata di un ordinario giudizio di merito determinerebbe dunque un pregiudizio grave ed irreparabile sotto molteplici profili: il grave danno patrimoniale, di crescita professionale e di carriera giuridica ed economica che subirebbe il Prof. Poncini a motivo del mancato conferimento di incarichi nel biennio citato.

Il ricorrente, a causa dell'esclusione dalle GPS, non potrà esser chiamato a svolgere supplenze sulla classe di concorso A026 (matematica) per tutto il periodo di valenza delle ridette graduatorie (biennio 20-22'): è dunque evidente il **grave danno patrimoniale (mancato conferimento di incarichi)** con connessi risvolti economici, ma non affatto marginale risulta altresì essere il danno relativo alla compromissione della professionalità del Prof. Poncini, anche in punto ai titoli di servizio per il nuovo inserimento nella prossima graduatoria, con la conseguente impossibilità di conseguire, attraverso il lavoro, adeguati riconoscimenti di carattere professionale.

A tal proposito si sottolinea il **danno alla professionalità e della carriera giuridica del ricorrente, connesso al mancato svolgimento di servizi di supplenza per i prossimi due anni, e così ai punteggi non conseguiti e dunque non spendibili neppure nella prossima graduatoria biennale cui dovesse accedere di diritto, e alla mancata crescita lavorativa.**

Sul punto risulta calzante l'ordinanza del 17.12.2012 del Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, che ha ravvisato la sussistenza in un caso analogo, osservando che: "***considerato che il riconoscimento ai fini giuridici del servizio, da intendersi come prestato anche per il periodo dal 1° luglio 2009 al 31 agosto 2009, vale***

ad incrementare il punteggio a cui la ricorrente ha diritto ai fini dell'aggiornamento della propria posizione in seno alle graduatorie permanenti dalle quali si attinge ai fini del conferimento di ulteriori incarichi per l'anno scolastico in corso, con conseguente definitiva negazione del diritto fatto valere nell'ipotesi in cui si dovessero attendere i tempi di un giudizio ordinario...”.

Concludendo sul punto, il mancato reinserimento nelle GPS – biennio 20-22’ – sulla classe di concorso A026 si concretizzerà nell'impossibilità del ricorrente di ricoprire i posti di supplenza disponibili dopo lo scorrimento delle GPS e attribuiti con le convocazioni che decorrono dall'inizio del prossimo a.s. 2021/22’.

Non solo: come accennato, il pregiudizio – ove non sanato tempestivamente - interesserà anche la sua posizione nelle GPS che verranno compilate per prossimo il biennio 23/24’: il Prof. Poncini, seppur reinserito nelle Graduatorie per la CdC A026 in quanto ad oggi in possesso di titolo di accesso valido, non potrà esplicare la propria attività professionale di docenza in modo coerente e conforme alle esperienze ed alla professionalità concretamente maturate in tutti questi anni di insegnamento, incidendo ciò sulla sfera dei diritti attinenti alla personalità dell'individuo e connessi alla posizione sociale acquisita sul luogo di lavoro.

Solo una tutela cautelare – che non può attendere i tempi di un ordinario giudizio di merito – e così l'immediato reinserimento del Prof. Poncini nelle G.P.S. di II fascia valevoli per la Provincia di Sondrio – sulla ridetta classe di concorso A026 nella posizione e con il punteggio di spettanza, previa sospensione degli atti che si frappongono a tale reinserimento, può evitare il pregiudizio descritto, consentendo al ricorrente di mantenere lo *status* lavorativo e professionale acquisito con sacrificio sino ad oggi.

P.Q.M.

Alla luce delle evidenze di fatto e dei suesposti motivi, il Prof. Francesco PONCINI, *ut supra* rappresentato e difeso, propone ricorso ai sensi del combinato disposto degli artt. 414, 700 e 669 *sexies* c.p.c., affinché Codesto Ill.mo Tribunale, Sezione Lavoro, adito, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, **previo accertamento della sussistenza dei requisiti ex art. 700 c.p.c.**, voglia così

GIUDICARE

emettere, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, fissata l'udienza di comparizione delle parti, i provvedimenti d'urgenza che verranno ritenuti idonei ad assicurare integralmente gli interessi dell'odierno ricorrente, e in particolare accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA PRELIMINARE, sospendere in via cautelare e urgente i provvedimenti AOOUSPSO.RU. prot. n. 5115 e n. 5118 del 12.7.2021,** là dove dispongono l'esclusione del Prof. Poncini Francesco, per tutto il periodo di vigenza, dalla graduatoria provinciale di supplenza, per la classe di concorso A026 (Matematica); **il provvedimento AOOUSPSO.RU. del 12.7.2021, là dove decreta la rideterminazione del punteggio per le classi di Concorso: A040, A037, A026, B014, A047, A016, A060, A020 e A032 in quanto riconducibili alla CdC A026 e, per l'effetto, la rideterminazione della posizione in graduatoria del docente Poncini nelle ridette CdC;**

- **ACCERTARE E DICHIARARE,** per i motivi di cui al presente ricorso, **il diritto del Prof. Francesco Poncini ad essere reinserito con effetto immediato nelle G.P.S. di II fascia valevoli per la Provincia di Sondrio - biennio 2020/2022 - di cui all'O.M. n. 60/2020 del 10.7.20 - sulla ridetta classe di concorso A026 (Matematica), previo riconoscimento del punteggio di spettanza relativo alla CdC A026 (Matematica - posto 9, punti 94) e previa, ove occorra, disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti AOOUSPSO.RU. prot. n. 5115, 5118 del 12.7.2021, nonché, per**

l'effetto, il proprio diritto a vedersi **riconoscere e rideterminare il punteggio e ripristinare la corrispondente posizione in graduatoria anche in ordine alle CdC A040, A037, B014, A047, A016, A020 e A032, come da tabella seguente e previa, ove occorra, disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti AOOUSPSO.RU. prot. n. 5115, n. 5118 del 12.7.2021 ed il provvedimento AOOUSPSO.RU. del 12.7.2021**

CdC	Fascia	Punteggio rettificato (a seguito dell'esclusione dalla CdC A026)	Posizione rettificata (a seguito dell'esclusione dalla CdC A026)	Punteggio precedente	Posizione precedente
A016	II	22	53	58	19
A020	II	22	37 bis	58	17
A032		22	34 bis	58	12
A037		22	84 bis	58	30
A040		22	17 bis	58	10
A047		22	112 bis	58	35
A060		22	135 bis	58	56
B014		19,5	23 bis	56	13

- **ORDINARE** alle Amministrazioni convenute di **provvedere in via definitiva e con decorrenza immediata al reinserimento del Prof. Poncini Francesco nelle G.P.S. di II fascia valevoli per la Provincia di Sondrio - biennio 2020/2022 - di cui all'O.M. n. 60/2020 del 10.7.20 - sulla ridetta classe di concorso A026 (Matematica), previo riconoscimento del punteggio di spettanza relativo alla CdC A026 (Matematica - posto 9, punti 94), nonché, per l'effetto, di riconoscere e rideterminare il punteggio e ripristinare la corrispondente posizione in graduatoria anche in ordine alle CdC A040, A037, B014, A047, A016, A020 e A032, come da tabella seguente,** previa disapplicazione dei provvedimenti disapplicazione e/o annullamento dei provvedimenti AOOUSPSO.RU. prot. n. 5115, n. 5118 del 12.7.2021 ed il provvedimento AOOUSPSO.RU. del 12.7.2021

CdC	Fascia	Punteggio rettificato (a seguito dell'esclusione dalla CdC A026)	Posizione rettificata (a seguito dell'esclusione dalla CdC A026)	Punteggio precedente	Posizione precedente
A016	II	22	53	58	19
A020	II	22	37 bis	58	17
A032		22	34 bis	58	12
A037		22	84 bis	58	30
A040		22	17 bis	58	10
A047		22	112 bis	58	35
A060		22	135 bis	58	56
B014		19,5	23 bis	56	13

- **AUTORIZZARE, ove Codesto Giudice adito lo ritenga opportuno e, ove si ritengano controinteressati, LA NOTIFICA ex art. 151 c.p.c. nei confronti di tutti** i soggetti appartenenti al personale docente inserito nelle G.P.S. di II fascia per la Provincia di Sondrio – biennio 2020/2022 – ai sensi dell’O.M. n. 60/2020 del 10.7.20 – sulla classe di concorso A026 (Matematica), mediante la pubblicazione del presente ricorso sul sito internet del M.I. e/o dell’USR Lombardia – A.T. di Sondrio - e/o mediante ogni diversa modalità ritenuta più valida e tempestiva;

- **CONDANNARE le Amministrazioni resistenti** in solido alla rifusione delle spese ed onorari di giudizio - compreso il contributo unificato - da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei sottoscritti difensori.

* * *

Si producono i seguenti documenti:

1. Domanda di inserimento in graduatoria III fascia – triennio 14-7’;
2. Convalida titoli e inserimento in graduatoria – triennio 14-17;
3. Domanda di aggiornamento graduatoria – triennio 17-20;
4. Convalida titoli graduatoria triennio 1-20;
5. Domanda di inserimento in GPS – biennio 20-22;

6. Provvedimento UST SO n.5945_2020;
7. Proposta di esclusione A026 – Ds Crotto Caurga di Morbegno (prot. n. 7591/20);
8. Proposta di rettifica del punteggio su altre CdC – DS Crotto Caurga di Morbegno (prot. n. 7597/20);
9. Provvedimento UST SO n. 5118 del 12.7.21;
10. Provvedimento UST SO n. 5115 del 12.7.21 (conferma esclusione A026);
11. Decreto UST SO di rideterminazione punteggio su altre CdC;
12. Provvedimento UST SO di esclusione su CdC A027 (prot. n. 5370 del 12.7.21);
13. Certificato del 9.7.2020 esami sostenuti c/o Università E-Campus;
14. Tentativo di conciliazione Studio legale Barboni e associati (privo di riscontro).

* * * *

Ai sensi della vigente normativa sulle spese di giustizia, si dichiara che il presente procedimento, vertente in materia di lavoro, è di valore indeterminato, pertanto il contributo unificato dovuto è pari ad € 259,00.

Con osservanza.

Milano, 29 luglio 2021

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)

Domenico Barboni Annamaria Nardone Giacomina Clara Lacalamita